



Incaricato del procedimento : L. Della Rocca

## CIRCOLARE N. 12

- *Ai Docenti (Copia individuale) e ai Collaboratori del D.S.*
- *DSGA(Copia individuale)*
- *Segreteria (Copia individuale)*
- *Ai Collaboratori Scolastici (Copia individuale)*
- *ALBO sede/succursale*
- *Sito Web( Area docenti/personale ATA)*

Oggetto: **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA ALUNNI . a.s. 2018/19**

### **Premessa**

Com'è noto alle SS. LL., la vigilanza degli alunni fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006-09 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **IN CLASSE** (quindi non in sala docenti, atrio, corridoio) cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- La mancata presenza degli insegnanti interessati non solo costituisce una violazione dell'orario di servizio, ma potrebbe comportare conseguenze di natura civile e penale in caso di eventuali incidenti degli alunni. A tal fine, i docenti che fossero impediti da validi motivi a raggiungere puntualmente la sede scolastica, sono tenuti ad avvertire entro **le ore 7.55 la Segreteria e la Vicepresidenza**. Sarà così possibile affidare la vigilanza ai docenti a disposizione (che devono presentarsi a scuola, come gli altri colleghi, cinque minuti prima delle lezioni) oppure al personale ausiliario.
- **In caso di ritardato arrivo di un docente, i colleghi delle classi vicine, i Collaboratori del D.S. e lo stesso personale ausiliario si preoccuperanno di trovare adeguate forme di vigilanza.**
- **Il docente eventualmente in ritardo avrà cura di fornire in breve tempo la giustificazione.**
- **L'obbligo di sorveglianza degli studenti e le conseguenti responsabilità discendono dagli art. 2047 e 2048 del Codice Civile.** Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La Corte di Cass., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula.
- **L'obbligo di vigilanza sugli alunni ha carattere prioritario su ogni altra attività e incombe su tutto il personale della scuola, in particolare sui docenti e sui collaboratori**



scolastici. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, infatti, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

### Vigilanza durante l'attività didattica

**Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.**

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica deve, per importanti motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi affida ad un collaboratore scolastico o ad un collega disponibile la vigilanza sugli alunni fino al suo ritorno.

**Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL Scuola 2006-09).**

**I collaboratori scolastici**, all'inizio delle lezioni antimeridiane o delle attività pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti, **debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti** stessi nelle classi; in caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza.

Anche al fine di evitare ogni discontinuità nella vigilanza, **tutto il personale è tenuto alla scrupolosa osservanza dell'orario di servizio.**

**I collaboratori scolastici**, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, ecc.), **sono tenuti a rispettare il proprio piano di servizio e a presidiare costantemente il proprio settore, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per gravi motivi.**

**Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.**

### Uscita dall'aula degli studenti durante le lezioni

- L'insegnante consente allo studente che lo richieda di uscire dall'aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l'assenza sia limitata al tempo strettamente necessario.
- **Non è consentito far uscire dall'aula più di uno studente alla volta, fatta eccezione per casi SERIAMENTE motivati. Anche in relazione alle norme di sicurezza, il docente annoterà sul registro l'orario di uscita, il motivo e l'orario di rientro.**
- Nel caso in cui si verificasse la presenza immotivata di alunni nei corridoi o negli atri, i **collaboratori scolastici sono tenuti ad avvertire il docente presente in classe, i collaboratori del d. s. o il dirigente scolastico.**



## Cambio d'ora.

Il docente che ha appena lasciato la classe, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. **A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.**

Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio rimane in classe assicurando la sorveglianza fino all'arrivo del docente dell'ora successiva e, in caso di prolungato ritardo da parte di quest'ultimo, provvede ad affidare la sorveglianza della classe ad un collaboratore scolastico, segnala la circostanza ai collaboratori del D.S., o all'Ufficio di Segreteria o di Presidenza per l'eventuale sostituzione.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio.

Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che iniziano il servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire il rapido cambio del docente.

## Vigilanza durante la ricreazione

Com'è noto alle SS. LL., il CCNL stabilisce che per il personale insegnante che opera per la vigilanza degli alunni durante il periodo della ricreazione, **il tempo impiegato nella predetta attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.**

Conseguentemente, i docenti nella cui ora di lezione ricade il tempo della ricreazione, **concorderanno con gli alunni la modalità di svolgimento della ricreazione**, in modo da assicurare la vigilanza. Tale modalità sarà inserita nella programmazione individuale. Non è ammessa nessuna soluzione di continuità nella vigilanza. Pertanto, qualsiasi soluzione di continuità nella vigilanza ricade sotto la diretta personale responsabilità del docente.

**I collaboratori scolastici** durante l'intervallo vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione **dei bagni** da parte degli studenti, **anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo.**

Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che **la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.**

## Ingresso e uscita degli studenti dall'Istituto

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio nel turno, vigilino il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle aule.

**I collaboratori scolastici assicureranno la presenza di una unità all'ingresso principale dell'Istituto.**



Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, **non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale.**

- **Tutto il personale deve prendere visione dei piani di sfollamento** dei locali della scuola e i docenti devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
- **Nessun estraneo può entrare in Istituto** senza autorizzazione del D.S. o dei suoi Collaboratori. Le SS. LL. si asterranno inoltre dallo stabilire rapporti privati con estranei durante l'orario di servizio. Si precisa che a rappresentanti editoriali, o altri, non è consentito proporre agli studenti acquisti di qualsiasi tipo.
- **I collaboratori scolastici non lasceranno mai incustodite le porte di ingresso e assicureranno una costante e attenta vigilanza.**

### **Vigilanza al termine dell'ultima ora di lezione e in orario extracurricolare**

- **Al termine dell'ultima ora giornaliera di lezione**, agli alunni coinvolti nelle attività didattiche pomeridiane (progetti, corsi di recupero, PON, ecc.ecc.), **non si consenta** di sostare nelle aule dei piani, in attesa dell'inizio delle attività di cui innanzi. La sosta sarà consentita **esclusivamente al Piano terra.**
- **I collaboratori scolastici, al termine delle lezioni, dovranno accertarsi che nelle aule non vi siano alunni.**

**Nel confidare sulla preziosa collaborazione delle SS. LL., si raccomanda una scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra.**

Gallipoli, 17 settembre 2018

f.<sup>10</sup> Il Dirigente Scolastico  
(dott. Antonio Errico)  
"Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993"